



CITTÀ DI NARNI
PROVINCIA DI TERNI

PART. IVA 00178930558

Ufficio Gabinetto

All'attenzione del Presidente della Corte dei conti
Sezione regionale di controllo
(per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali – C.A.L.)

Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'art. 2 della legge 1/2026 – qualificazione giuridico-contabile della spesa per il pagamento delle rette di accoglienza di minori inseriti in strutture residenziali ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000, nell'ambito della gestione associata dei servizi sociali (Zona sociale)

Visto

- l'art. 2 della legge 1/2026 disciplina l'attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, prevedendo che le Sezioni regionali di controllo rendano pareri su richiesta dei Comuni e stabilendo che è esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi;
- il medesimo art. 2 prevede che, in caso di mancata espressione del parere nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, lo stesso si intende reso in senso conforme alla soluzione prospettata dall'amministrazione richiedente ai fini dell'esclusione della gravità della colpa, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione;

Premesso che:

- l'art. 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 pone in capo al Comune obblighi diretti di integrazione economica per soggetti inseriti in strutture residenziali, generando oneri finanziari non discrezionali;
- in base all'art. 6 del D.Lgs. 36/2023 (principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale), la pubblica amministrazione può adottare modelli di amministrazione condivisa con gli enti del Terzo settore per interventi a forte valenza sociale, senza che ciò configuri un appalto di servizi;
- la legge n. 328/2000 disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali e prevede l'organizzazione degli stessi mediante ambiti territoriali sociali (Zone sociali), in attuazione dei principi di integrazione e coordinamento tra enti locali;

Considerato che

- nell'ambito della gestione associata dei servizi sociali in Zona sociale, i Comuni aderenti sono chiamati a garantire in forma coordinata gli interventi di tutela dei minori e di assistenza sociale, anche mediante il pagamento delle rette di accoglienza presso comunità educative o strutture residenziali;



CITTÀ DI NARNI
PROVINCIA DI TERNI

PART. IVA 00178930558

Ufficio Gabinetto

- nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali, la Zona sociale è frequentemente chiamata a sostenere il costo delle rette di accoglienza di minori inseriti in strutture residenziali, spesso in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile;
- tali spese presentano carattere obbligatorio, non programmabile e non discrezionale, essendo finalizzate alla tutela del minore e derivando da provvedimenti giurisdizionali o da esigenze di protezione sociale;
- ai sensi della normativa regionale e dei regolamenti comunali, il pagamento delle rette avviene frequentemente in via anticipatoria o sostitutiva rispetto agli obbligati al mantenimento, con previsione di eventuale compartecipazione del nucleo familiare determinata in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e di successiva azione di rivalsa o recupero delle somme anticipate;
- nella prassi amministrativa e contabile si registrano interpretazioni non univoche circa la qualificazione giuridica di tali spese, con particolare riferimento:
 - alla loro riconducibilità o meno alla nozione di appalto di servizi ai sensi del D.Lgs. 36/2023
 - alla conseguente applicabilità delle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici;
 - alla corretta imputazione contabile della spesa e delle eventuali quote di compartecipazione familiare determinate in base all'ISEE;

Dato atto che:

- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 155/2024, ha qualificato le spese per il mantenimento dei minori in strutture protette come spese correnti non permanenti e obbligatorie per il Comune, ammettendo la possibilità di finanziarle mediante utilizzo dell'avanzo libero;
- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 83/2019, ha affermato che le rette per l'alloggio dei minori in strutture di accoglienza costituiscono spese escluse dalla disponibilità valutativa discrezionale dell'ente quando derivano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da esigenze di tutela del minore;
- parte della giurisprudenza contabile ha quindi qualificato tali spese come obbligatorie e non riconducibili a un rapporto contrattuale sinallagmatico di acquisizione di servizi sul mercato;
- nell'ambito della Zona sociale, l'ente capofila non individua liberamente il fornitore di un servizio, ma dà esecuzione a un obbligo legale di sostegno economico, con beneficiario sostanziale il minore, individuando la struttura idonea in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;



CITTÀ DI NARNI
PROVINCIA DI TERNI

PART. IVA 00178930558

Ufficio Gabinetto

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL COMUNE CAPOFILA DELLA ZONA SOCIALE 11

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, la Zona sociale, per il tramite dell'ente capofila, prospetta come soluzione interpretativa la qualificazione delle spese sostenute per il pagamento delle rette di accoglienza dei minori inseriti in strutture residenziali ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000 come **interventi socio-assistenziali obbligatori**, riconducibili alla contribuzione economica a favore del minore e del nucleo familiare, e non come appalti di servizi ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.

In coerenza con tale qualificazione, la Zona sociale ritiene che:

- non trovi applicazione la disciplina del Codice dei contratti pubblici, in quanto non sussiste un rapporto sinallagmatico di acquisizione di servizi sul mercato;
- l'eventuale acquisizione di CIG e CUP risponda a finalità di sola tracciabilità dei flussi finanziari e di rendicontazione della spesa;
- il pagamento diretto alla struttura residenziale costituisca modalità attuativa dell'intervento di contribuzione economica, con fatturazione ai soli fini contabili e fiscali;
- la spesa debba essere qualificata come **spesa corrente a carattere non permanente**, con possibilità di copertura anche mediante utilizzo dell'avanzo libero, nel rispetto delle priorità di legge;
- le eventuali quote di compartecipazione poste a carico del nucleo familiare in base all'ISEE debbano essere correttamente qualificate come entrate da recupero/rivalsa, con imputazione contabile coerente con la natura anticipatoria del pagamento effettuato dall'Ente.

QUESITO

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1/2026, l'Ente capofila della Zona sociale chiede a codesta Spettabile Sezione regionale di controllo di voler esprimere il proprio parere in ordine alla correttezza della soluzione interpretativa sopra prospettata, con riferimento:

- alla qualificazione giuridico-contabile della spesa per il pagamento delle rette di accoglienza dei minori inseriti in strutture residenziali ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000;
- alla conseguente applicabilità o meno del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
- alla corretta individuazione degli obblighi di tracciabilità e delle modalità di imputazione contabile della spesa nell'ambito della gestione associata dei servizi sociali (Zona sociale);
- **alla corretta qualificazione contabile delle eventuali quote di compartecipazione familiare determinate in base all'ISEE, nonché delle correlate attività di rivalsa e recupero delle somme anticipate dall'Ente.**

Il Sindaco
Lorenzo Lucarelli



